

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5319 del 18/11/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta METALWORKS S.R.L. con sede legale ed impianto in Comune di Terre del Reno, località Sant'Agostino (Fe), Via dell'Artigianato n. 1 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di CARPENTERIA METALLICA CON PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, ENGINEERING E VENDITA DI MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI, autorizzata con atto di A.U.A. n. 5219 del 22/12/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5489 del 18/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 16296/2019/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **METALWORKS S.R.L.** con sede legale ed impianto in Comune di Terre del Reno, località Sant'Agostino (Fe), Via dell'Artigianato n. 1 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **CARPENTERIA METALLICA CON PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, ENGINEERING E VENDITA DI MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI**, autorizzata con atto di A.U.A. n. 5219 del 22/12/2016.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 13.05.2018, trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Terre del Reno con nota P.G. n. 10814 del 16/05/2019, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PG/2019/79034 del 20.05.2019, Protocollo istanza dello SUAP n. 10420 in data 13/05/2019, dalla Ditta **METALWORKS S.R.L.**, nella persona del Sig. Benati Davide in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto in Comune di Terre del Reno, località Sant'Agostino (Fe), Via dell'Artigianato n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività **CARPENTERIA METALLICA CON PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, ENGINEERING E VENDITA DI MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI**, autorizzata con atto di A.U.A. n. 5219 del 22/12/2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera, autorizzata con l'AUA su citata;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI

- il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 05/2006;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/1995

VISTA altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5219 del 22/12/2016;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nell'eliminazione di entrambi i punti di emissione in atmosfera, attualmente autorizzati e denominati E1 ed E2, afferenti a due linee separate, e l'inserimento di un unico nuovo camino denominato E3, relativo ad un'unica linea di aspirazione che raccoglie i fumi di n.10 postazioni di saldatura;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2019/106136 del 05/07/2019 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13"*, per le emissioni in atmosfera per attività di saldatura (nuova Emissione E3 e contestuale dismissione delle emissioni E1 ed E2 esistenti);

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2019/112138 del 16.07.2019 con la quale sono state richieste le seguenti integrazioni, formulate alla ditta, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Terre del Reno, con nota di questo servizio Prot.Gen. n. PG/2019/128430 del 19/08/2019:

1. Precisazione in merito alle modalità di svolgimento delle lavorazioni meccaniche dei metalli citate nella relazione allegate all'istanza quali taglio, calandratura, piegatura e foratura, rispetto alle quali nella domanda non si prevede convogliamento e non si citano tra le materie ausiliarie oli o emulsioni oleose, con la conferma che l'olio non viene utilizzato e in quel caso il taglio e la foratura, effettuate a secco, dovrebbero essere captate e convogliate, o al contrario la precisazione di quali lavorazioni prevedano l'impiego di olio, l'invio della scheda di sicurezza e la precisazione che non verrà superato il quantitativo di 500 Kg/anno;
2. Dichiarazione relativa alla presenza di emissioni diffuse derivanti dalle attività svolte, pertanto:
 - dovranno essere individuate le fasi del ciclo produttivo da cui possono originarsi le emissioni diffuse, per le quali il gestore dovrà fornire le informazioni utili a dimostrarne la non convogliabilità, in alternativa presentando un progetto con modalità e tempistiche di captazione delle stesse, qualora si rivelassero tecnicamente convogliabili;

- dovranno essere descritti gli accorgimenti adottati, in ogni fase della lavorazione, per il contenimento delle emissioni diffuse e, se previsto dalle normative regionali o sanitarie, dovrà essere effettuata la stima dei flussi di massa di ciascun inquinante derivante dallo stabilimento;

VISTE le integrazioni pervenute dalla ditta al Comune di Terre del Reno, acquisite rispettivamente ai protocolli n. 18354 e 18461 in data 02/09/2019, trasmesse dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Terre del Reno con note P.G. n. 18392 e 18468 del 03/09/2019, assunte al Prot. Gen. di Arpae n. 135630 in data 03/09/2019 e n.136279 in data 04/09/2019;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2019/145742 del 23/09/2019 è stato richiesto al Servizio Territoriale di valutare le precitate integrazioni, pervenute dalla ditta tramite Servizio Unico Edilizia Imprese, registrate rispettivamente al PG n. 135630 del 03/09/2019 e PG136279 del 04/09/2019 e di fornire alla scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n.PGDG/2015/0007546;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2019/152622 del 04.10.2019 con la quale, valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e preso atto:

- di quanto dichiarato in merito all'assenza di emissioni diffuse, derivanti dalle lavorazioni svolte in azienda;
 - della precisazione che le lavorazioni meccaniche svolte (taglio,foratura e calandratura) sono effettuate con impiego di olio emulsionabile, di cui è stata allegata la scheda di sicurezza, con utilizzo di circa 0,5 litri/mese, per un quantitativo annuo inferiore ai 500 Kg/anno, fissati come limite normativo per le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- Sono stati valutati favorevolmente i limiti proposti dalla ditta, relativamente all'Emissione E3, derivante dall'attività di saldatura e smerigliatura, con sistema di abbattimento filtro a maniche, per gli inquinanti materiale particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio, in linea con quanto previsto ai punti 4.13.20 e 4.13.22 dei criteri CRIAER, ma visto l'impiego dell'acciaio inox, sulla base delle schede tecniche allegate alla documentazione, in assenza delle informazioni necessarie per la valutazione della "soglia di rilevanza" e conformemente con quanto indicato *all'Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi Parte V – Emissioni in Atmosfera*, è stato ritenuto che dovrebbero essere aggiunti anche i limiti relativi agli inquinanti Cromo, Cobalto e Nichel, e pertanto i limiti di emissione da autorizzare indicati sono stati rispettivamente i seguenti - Cromo (VI) e suoi composti

(espressi come Cr) pari a $1\text{mg}/\text{Nm}^3$, Nichel e suoi composti (espressi come Ni) pari a $1\text{mg}/\text{Nm}^3$, Cobalto e suoi composti (espressi come Co) pari a $1\text{mg}/\text{Nm}^3$;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Terre del Reno, alla Ditta **METALWORKS S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto in Comune di Terre del Reno, località Sant'Agostino (Fe), Via dell'Artigianato n. 1, Codice Fiscale/Partita Iva n. 01956500381, per la modifica dell'attività di **CARPENTERIA METALLICA CON PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, ENGINEERING E VENDITA DI MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI** autorizzata con AUA n. 5219 del 22/12/2016.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L' emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E3** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. L'emissione E3 è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E3 saldatura e occasionale smerigliatura (nuova)
Portata (Nm ³ /h)	13.000
Durata (h/giorno)	8
Frequenza nelle 24h (n.)	1
Altezza minima (m)	12

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale Particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio CO	10
Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr)	1

Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1
Cobalto e suoi composti (espressi come Co)	1
Sistema di abbattimento	Filtro a Maniche

Per l'emissione **E3** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- 1) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell' emissione **E3** , dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo al Comune di Terre del Reno e ad Arpae;
- 2) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime**;
- 3) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a **scelta ed un prelievo** il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al Comune di Terre del Reno e ad Arpae .
- 4) La Ditta è tenuta ad effettuare l'autocontrollo all'emissione **E3** con **periodicità almeno annuale**;
- 5) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 6) I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 7) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le

informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”;

- 8) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);
- 9) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 10) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;
- 11) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 12) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- 2) Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- 3) Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività;.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive, l'AUA n. 5219 del 22/12/2016 adottata da Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara .

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Terre del Reno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Suap, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Servizio Ambiente comunale.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente

Dr.ssa. Marina Mengoli

Responsabile Servizio Autorizzazioni

e Concessioni-FERRARA – ARPAE EmiliaRomagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.